

**Mercoledì 3 luglio 2013**

88. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Parlamento, al Presidente e al governo dell'Ungheria, ai Presidenti della Corte costituzionale e della Kúria, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché dei paesi candidati, all'Agenzia per i diritti fondamentali, al Consiglio d'Europa e all'OSCE.

P7\_TA(2013)0316

## **Recenti inondazioni in Europa**

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulle inondazioni in Europa (2013/2683(RSP))**

(2016/C 075/10)

*Il Parlamento europeo,*

- visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 191 e l'articolo 196, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la comunicazione della Commissione sul futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2011)0613) e la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione <sup>(1)</sup>,
  - viste le sue risoluzioni del 5 settembre 2002 sui disastri causati dalle inondazioni nell'Europa centrale <sup>(2)</sup>, dell'8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) verificatesi in Europa nel corso dell'estate <sup>(3)</sup>, del 18 maggio 2006 sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) — aspetti attinenti all'agricoltura <sup>(4)</sup>, aspetti dello sviluppo regionale <sup>(5)</sup> e aspetti ambientali <sup>(6)</sup>, del 7 settembre 2006 sugli incendi boschivi e le inondazioni <sup>(7)</sup>, del 17 giugno 2010 sulle inondazioni nei paesi dell'Europa centrale, in particolare Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania, e in Francia <sup>(8)</sup> e dell'11 marzo 2010 sulla grave catastrofe naturale della regione autonoma di Madeira e le conseguenze della tempesta Xynthia in Europa <sup>(9)</sup>,
  - visti il Libro bianco della Commissione dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)0147) e le comunicazioni della Commissione su un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana (COM(2009)0082) e sul tema «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria» (COM(2010)0600),
  - visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Regioni 2020 — una valutazione delle sfide future per le regioni dell'UE» (SEC(2008)2868),
  - visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che molti paesi europei, segnatamente Austria, Repubblica ceca, Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Francia e Spagna, sono stati recentemente colpiti da una grave catastrofe naturale, sotto forma di inondazioni;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0003.

<sup>(2)</sup> GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 471.

<sup>(3)</sup> GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 322.

<sup>(4)</sup> GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 363.

<sup>(5)</sup> GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 369.

<sup>(6)</sup> GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 375.

<sup>(7)</sup> GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 240.

<sup>(8)</sup> GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 128.

<sup>(9)</sup> GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 88.

Mercoledì 3 luglio 2013

- B. considerando che la frequenza, la gravità, la complessità e l'impatto delle catastrofi naturali e di origine umana in Europa sono aumentati rapidamente negli ultimi anni,
- C. considerando che le inondazioni hanno provocato gravi danni alle città e ai comuni, alle infrastrutture, alle imprese, all'agricoltura e alle aree rurali e hanno distrutto elementi del patrimonio naturale e culturale, causando morti e feriti e costringendo migliaia di persone ad abbandonare le loro abitazioni;
- D. considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito per far fronte a gravi catastrofi nazionali e per fornire assistenza finanziaria agli Stati colpiti;
- E. considerando che è necessario procedere alla ricostruzione sostenibile delle aree distrutte o danneggiate dalle catastrofi per compensare le perdite economiche, sociali e ambientali subite;
- F. considerando che occorre rafforzare la capacità di prevenzione dell'Unione europea, onde far fronte a tutte le tipologie di catastrofi naturali e che vanno migliorati l'operatività e il coordinamento dei vari strumenti dell'Unione al fine di conseguire una prevenzione sostenibile delle catastrofi;
- G. considerando che alcune zone di montagna come pure le aree lungo i fiumi e le valli hanno perduto parte della loro capacità di assorbimento delle acque a causa della deforestazione insostenibile, dell'agricoltura intensiva, di grandi progetti di costruzione di infrastrutture, dell'urbanizzazione e dell'impermeabilizzazione del suolo lungo tali fiumi e valli;
1. esprime partecipazione e solidarietà agli abitanti degli Stati membri, delle regioni e dei comuni colpiti dalla catastrofe; prende atto del grave impatto economico, rende omaggio alle vittime e presenta le sue condoglianze alle loro famiglie;
  2. apprezza l'impegno instancabile profuso dalle unità di sicurezza e di protezione civile, dalle squadre di soccorso e dai volontari per salvare vite e contenere i danni nelle aree colpite;
  3. plaude alle azioni degli Stati membri che hanno fornito assistenza alle zone colpite, in quanto la solidarietà europea è dimostrata dalla mutua assistenza nelle situazioni difficili;
  4. sottolinea che il degrado del suolo, causato o acuito dalle attività umane, come le pratiche agricole e forestali inadeguate, danneggia la sua capacità di continuare a svolgere appieno la sua funzione fondamentale di prevenzione delle catastrofi naturali;
  5. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla pianificazione e alla revisione delle politiche relative all'uso sostenibile del suolo, delle capacità di assorbimento dell'ecosistema e delle migliori pratiche nonché all'aumento delle capacità di controllo delle inondazioni e dei sistemi di smaltimento;
  6. sottolinea che un'efficace prevenzione delle inondazioni non può prescindere da strategie interregionali e transfrontaliere di gestione del rischio, che presentano un elevato potenziale in termini di coordinamento e di miglioramento di una risposta congiunta alle emergenze;
  7. riconosce che il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea ha aiutato gli Stati membri a cooperare e ridurre al minimo le conseguenze delle emergenze; invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare le norme e le procedure per l'attivazione di tale meccanismo;
  8. sottolinea l'opportunità che si offre agli Stati membri e alle regioni interessate, nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, di considerare la gestione del rischio come un investimento prioritario nell'ambito del prossimo periodo di programmazione attualmente in fase di negoziazione, e li invita ad agire in questo senso;
  9. sottolinea la necessità che gli Stati membri attuino programmi di prevenzione delle inondazioni mediante strategie globali e preventive; evidenzia che la politica in materia di emergenza, comprese la prevenzione e la risposta alle emergenze, richiede una maggiore partecipazione delle regioni, delle città e delle comunità locali, che dovrebbero essere incoraggiate a includere tale politica nelle loro strategie;

**Mercoledì 3 luglio 2013**

10. invita il Consiglio e la Commissione, non appena avranno ricevuto dagli Stati membri tutte le richieste necessarie, a compiere tutti i passi del caso per garantire la concessione di un'assistenza finanziaria rapida e adeguata da parte del Fondo di solidarietà dell'Unione europea; sottolinea l'urgenza di sbloccare l'assistenza finanziaria a titolo del FSUE destinata ai paesi colpiti da questa catastrofe naturale;
11. invita la Commissione a elaborare un nuovo regolamento semplificato per il FSUE che, tra l'altro, consenta alla Commissione di versare acconti non appena lo Stato membro interessato presenta richiesta di assistenza;
12. evidenzia che gli investimenti nella prevenzione delle inondazioni nell'ambito dei relativi programmi richiedono adeguate risorse finanziarie, dal momento che rappresentano un importante strumento per consentire ai governi degli Stati membri di elaborare e attuare politiche di prevenzione delle inondazioni; sottolinea che gli investimenti a sostegno della prevenzione delle catastrofi dovrebbero seguire un approccio basato sugli ecosistemi;
13. è del parere che le conseguenze delle catastrofi si ripercuotano negativamente sull'impiego dei fondi dell'Unione europea; chiede che sia garantita la necessaria flessibilità per quanto riguarda la riprogrammazione negli Stati membri a sostegno della ricostruzione delle aree svantaggiate e della scelta dei progetti più adatti;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e alle autorità regionali e locali delle zone colpite.

---

P7\_TA(2013)0317

**Riforma della struttura del settore bancario dell'UE****Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla riforma della struttura del settore bancario dell'UE (2013/2021(INI))**

(2016/C 075/11)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 120 del suo regolamento,
- vista la direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza,
- vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello, del 2 ottobre 2012, sulla riforma della struttura del settore bancario dell'UE <sup>(1)</sup>,
- viste le conclusioni delle riunioni del G20 tenutesi a Londra nel 2009, a Cannes nel 2011 e a Mosca nel 2013,
- viste la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, nonché le proposte del 20 luglio 2011, rispettivamente, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (COM(2011)0453) e di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)0452),

---

<sup>(1)</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/bank/docs/high-level\\_expert\\_group/report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf)